



-7592/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Responsabilità  
creditore  
istante.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27034/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 7592  
C.I.

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Rep.
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 24/03/2016
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27034-2010 proposto da:

),  
, che lo  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
ricorso;

- **ricorrente** -

2016

644

contro

LEVI S

3  
D  
E

);

**- controricorrente -**


avverso la sentenza n. 2869/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ( ) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ( ) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e rigetto dei restanti motivi.



*[Handwritten signature]*


Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Tranquillo ricorre per cassazione - formulando due motivi - contro la sentenza della Corte di appello di Roma (depositata il 5.7.2010) che (per quanto ancora interessa) ha confermato la decisione di primo grado dichiarativa dell'inammissibilità della domanda dal predetto proposta nei confronti della s.p.a. Levi's Strauss - creditore istante - per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla sua dichiarazione di fallimento, poi revocata con sentenza passata in giudicato. L'inammissibilità è stata pronunciata perché la domanda di danni nei confronti del creditore istante avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito dell'opposizione al fallimento. Resiste con controricorso la società intimata.

Nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ. parte controricorrente ha depositato memoria.

2.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 45 e 324 cod. proc. civ., lamentando, sostanzialmente, che, avendo egli adito il tribunale ordinario ed essendosi questo dichiarato incompetente a favore del tribunale fallimentare, quest'ultimo abbia ritenuto inammissibile la domanda pur essendosi sul punto formato il giudicato per effetto della sentenza di incompetenza.

La censura è inammissibile perché concerne una questione nuova non dedotta in sede di appello.




D'altra parte, l'ammissibilità della domanda può essere delibata soltanto dal giudice competente, sì che la declinatoria di incompetenza non determina alcuna preclusione alla rilevabilità dell'inammissibilità da parte del giudice dichiarato competente.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente formula due distinte censure.

La prima - con la quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. - è infondata alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'opposizione alla dichiarazione di fallimento e l'azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., con riguardo all'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento, sono legate da un nesso d'interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l'improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria (Sez. 1, Sentenza n. 10230 del 28/04/2010; conf: Sez. 3, Sentenza n. 10451 del 06/12/1994; Sez. 1, Sentenza n. 4300 del 15/05/1997), anche se l'azione è proposta contro il curatore (Sez. 1, Sentenza n. 12541 del 26/08/2002).

Né rileva l'asserita differenza con la fattispecie in esame - nella quale la controparte avrebbe dolosamente e falsamente allegato una variazione di residenza - perché




l'art. 96 cod. proc. civ. concerne anche i comportamenti tenuti in "mala fede", oltre che con colpa grave.

La seconda censura - con la quale il ricorrente lamenta che non sia stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art. 96 cod. proc. civ. in relazione ai danni sopravvenuti - è inammissibile perché la corte di merito ha evidenziato che non si poteva escludere che il danno patrimoniale conseguente alla vendita della villa avrebbe potuto essere fatto valere, anche ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ, trattandosi di danno sopravvenuto e che l'appellante non aveva <<precisato la data della vendita e quindi>> non aveva <<provato l'impossibilità di far valere utilmente, come fatto nuovo, il danno derivante da tale sopravvenuto evento>>.

Tale motivazione non è specificamente censurata e solo con il ricorso - inammissibilmente - il ricorrente ha precisato le date che gli avrebbero impedito di proporre la domanda in appello. Sì che la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 24 Cost. - è priva di rilevanza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.




Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 marzo  
2016

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
15 APR 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANOVA  
